Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 114° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 23 agosto 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1190.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 69. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti:

20) Didattica della matematica;
21) Linguistica della matematica;
22) Sistemi per l'elaborazione dell'informazione;
23) Teoria degli automi;
24) Ricerca operativa;
25) Teoria dei sistemi.

Art. 94. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Antropologia culturale;
Demografia.

Art. 102. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Antropologia culturale;
Demografia;
Farmacologia.

Art. 107. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Petrografia regionale;
Rilevamento petrografico-giacimentologico;
Mineralogia applicata;
Petrologia;
Paleontologia dei vertebrati;
Paleoecologia;
Geologia strutturale.

Art. 118. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è aggiunto quello di:

Analisi chimico-cliniche.

Nello stesso articolo l'insegnamento fondamentale di fisica perde l'asterisco.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 68. — VALENTINI

LEGGE 7 agosto 1973, n. 507.

Interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 14.706.283.125 per la concessione di contributi in conto capitale, a' termini dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la realizzazione di impianti collettivi di raccolta conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli.

E' altresì autorizzata la spesa di L. 13.000.000.000 per provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione,

lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli, a' termini dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 2.

All'onere di L. 27.706.283.125 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal conto corrente di tesoreria intestato a « Ministero del tesoro - Concorso del FEOGA, in base al regolamento numero 159/66 CEE ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1973

LEONE

RUMOR — FERRARI-AGGRADI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 9 agosto 1973, n. **508.**

Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, in materia di affitto di fondi rustici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, già prorogato al 15 marzo 1973, con legge 23 dicembre 1972, n. 844, è ulteriormente prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso, secondo le scadenze consuetudinarie.

Le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, si applicano, sino al termine suddetto, anche per i pagamenti comunque dovuti dagli affittuari per l'annata agraria 1972-73, salvo conguaglio in base a quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972.

I pagamenti effettuati dagli affittuari a titolo provvisorio, per le annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-73, saranno conguagliati in base alle norme che saranno emanate ai sensi del precedente comma.

Gli affittuari che abbiano effettuato pagamenti in base alle disposizioni contenute nella presente legge non possono essere considerati inadempienti per morosità.

Art. 2.

Sono soggetti a proroga legale i contratti d'affitto a coltivatore diretto che siano in corso al momento della entrata in vigore della presente legge.

La fissazione di un termine di scadenza contrattuale intervenuta sia prima che dopo l'entrata in vigore della presente legge, all'inizio o durante il rapporto, in qualunque modo espressa, non costituisce rinuncia alla proroga legale, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Non può essere dichiarata risoluzione del contratto per morosità, qualora l'affittuario, convenuto in giudizio, dimostri un credito per somme pari o superiori all'importo del canone non pagato, comunque versate e a qualunque titolo, durante il corso del rapporto, o per le spese fatte ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1973

LEONE

RUMOR — FERRARI-AGGRADI — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1973, n. **509.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 73. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto l'insegnamento di « Letterature francofone »;

Art. 74. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto l'insegnamento di « Letterature francofone »;

Art. 79. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è aggiunto l'insegnamento di « Letterature francofone ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 78. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1973, n. **510**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 206, relativo alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, è aggiunto il seguente comma:

Il numero degli iscritti è stabilito in trenta per i tre anni di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 76. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1973, n. **511**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Analisi chimico-cliniche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 77. — VALENTINI

Errata-corrige

Il punto 2 dell'art. 100 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973 è sostituito dal seguente:

« 2. Un equipaggiamento da vigile del fuoco deve comprendere:

a) un corredo individuale composto da:

una tuta antincendio costituita da: una veste protettiva di un materiale che protegga la pelle dal calore radiante del fuoco e dalle bruciature o dalle scottature da vapore e la cui superficie esterna sia resistente all'acqua; stivali e guanti di gomma od altro materiale non conduttore di elettricità; un casco rigido che protegga efficacemente dagli urti;

una lampada elettrica di sicurezza, portatile, con un periodo minimo di funzionamento di tre ore;

un'ascia rispondente ai regolamenti dell'ente tecnico ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Cinque terre » e « Cinque terre sciacchetrà » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Cinque terre » e « Cinque terre sciacchetrà », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Liguria;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Cinque terre » e « Cinque terre sciacchetrà » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1972, n. 10;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Cinque terre » e « Cinque terre sciacchetrà » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1973.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1973, con la denominazione di origine controllata « Cinque terre » e « Cinque terre sciacchetrà » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quelle dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2 purché esse non superino il 20% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Cinque terre » e « Cinque terre sciacchetrà ».

Le uve provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi non possono concorrere alla produzione dei vini « Cinque terre » e « Cinque terre sciacchetrà » per cui devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni del rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Cinque terre sciacchetrà » in invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo di invecchiamento minimo previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Cinque terre » e « Cinque terre sciacchetrà » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodott giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di 6 mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1973

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1973
Registro n. 20 Agricoltura e foreste, foglio n. 67

Disciplinare di produzione dei vini « Cinque terre » e « Cinque terre sciacchetrà »

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllata « Cinque terre » e « Cinque terre sciacchetrà » sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Cinque terre » e « Cinque terre sciacchetrà » devono essere ottenuti da vigneti costituiti per almeno il 60% dal vitigno Bosco.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Albarola (Erbarola) e Vermentino presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40 per cento.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio dei comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso nonché parte del territorio del comune di La Spezia, denominato « Tramonti di Biassa » e « Tramonti di Campiglia », confinante a nord-ovest col territorio del comune di Riomaggiore, a nord-est con la mulattiera che dal Monte della Madonna (quota 527) va verso sud-est, passa per la chiesa di S. Antonio (quota 510), tocca le quote 567, 588, 562, l'abitato di Campiglia e S. Caterina (quota 398) da dove segue la rotabile a fondo naturale fino alla quota 351. Da tale punto la linea di delimitazione di tale territorio, segue il sentiero che passa per la quota 368 fino ad incontrare la linea di confine del comune di Portovenere, che segue fino al mare.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Cinque terre » e « Cinque terre sciacchetrà » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatto.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore ai quintali 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per il vino « Cinque terre » ed al 35% per il vino « Cinque terre sciacchetrà ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione del vino « Cinque terre » e all'appassimento per la preparazione del vino « Cinque terre sciacchetrà » devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.

La vinificazione delle uve, destinate alla produzione del vino « Cinque terre sciacchetrà », deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento onde assicurare al vino derivante una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 17 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Il vino « Cinque terre sciacchetrà » non può essere immesso al consumo se non dopo il 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino « Cinque terre » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato;
sapore: secco, caratteristico, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11 gradi;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Il vino « Cinque terre sciacchetrà », all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da giallo dorato a giallo ambrato;
odore: gradevolmente profumato;
sapore: da dolce a quasi secco, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 17 gradi, di cui almeno 13,5 svolti;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.

Il vino « Cinque terre sciacchetrà » può anche portare in etichetta la qualificazione « vino dolce naturale » quando contiene almeno il 4 per cento di zuccheri indecomposti.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale minima e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Cinque terre sciacchetrà » può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare per il vino « Cinque terre sciacchetrà ».

Le operazioni di elaborazione dei suddetti mosti o vini, per la produzione del vino liquoroso, devono essere effettuate in stabilimenti siti nella zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

I vini di cui al presente disciplinare qualora vengano immessi al consumo in recipienti di capacità inferiore a 5 litri, devono essere confezionati in bottiglie di forma renana o in fiaschi di tipo toscano per il « Cinque terre » ed in bottiglie di forma bordolese, renana o tipo « Porto » per il « Cinque terre sciacchetrà » e per il « Cinque terre sciacchetrà » liquoroso.

Art. 9.

E' vietato usare assieme alle denominazioni di origine controllata « Cinque terre » e « Cinque terre sciacchetrà » qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui al presente disciplinare può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati veritieri non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, castelli, zone e località — comprese nella zona di produzione di cui al precedente art. 3 — dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Cinque terre » e « Cinque terre sciacchetrà » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10493)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1969, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 393, con il quale il dott. Mario De Asmundis fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Napoli;

Vista la dichiarazione in data 18 dicembre 1972, con la quale il dott. Mario De Asmundis, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dalla data del 19 dicembre 1972;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Napoli, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 19 dicembre 1972, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Mario De Asmundis dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1973

LEONE

MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 94

(10519)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1973.

Approvazione del rendiconto generale delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili » per l'esercizio finanziario 1971-1972.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la formazione professionale degli apprendisti;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili e la successiva legge 30 marzo 1971, n. 118, che ha riordinato la materia;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1971, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1971-1972 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti (appendice n. 1) e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (appendice n. 2);

Visti i propri decreti 3 gennaio 1972, 13 e 28 marzo 1972, 15 giugno e 24 giugno 1972, con i quali sono state apportate alcune variazioni ai menzionati stati di previsione;

Esaminato e riscontrato regolare il rendiconto generale delle entrate e delle spese delle predette gestioni per l'esercizio finanziario 1971-1972;

Decreta:

E' approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti (appendice n. 1) e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (appendice n. 2), per l'esercizio finanziario 1971-1972, giusta le risultanze di cui agli allegati prospetti *A, B, C, D, E* e *F*.

Roma, addì 28 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1971-1972

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professiona

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1971-72					
Numero				Somme					
					Accertate				Maggiori o minori entrate e — i
					Riscosse				
del 1970-71	del 1971-72	del 1972-73	DENOMINAZIONE	Previste	Versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i =r+s+t—p	k = i — e
			Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente	(a) 14.628.007.873	14.628.007.873	—	—	14.628.007.873	—
			PARTE I. — ENTRATE						
			TITOLO I. — *Entrate ordinarie*						
1	1	5101	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) .	(b) 25.000.000.000	25.000.000.000	—	—	25.000.000.000	—
2	2	5213	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1% su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) . . .	(c) 190.000.000	190.000.000	—	—	190.000.000	—
3	3	5201	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	(d) 1.150.000.000	1.150.000.000	—	—	1.150.000.000	—
4	4	5212	Contributo annuo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36 .	(e) 25.500.000.000	17.000.000.000	—	8.500.000.000	25.500.000.000	—
5	5	1051	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629	490.000.000	—	—	539.494.225	539.494.225	+ 49.494.225
6	6	1052	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico .	1.500.000.000	1.045.235.888	—	1.318.850.167	2.364.086.055	+ 864.086.055
			Totale delle entrate ordinarie . . .	53.830.000.000	44.385.235.888	—	10.358.344.392	54.743.580.280	+ 913.580.280
			TITOLO II. — *Entrate straordinarie*						
7	7	5102	Assegnazioni straordinarie dello Stato	*per memoria*	—	—	—	—	—
8	8	5211	Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lettera *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	60.000.000.000	60.000.000.000	—	—	60.000.000.000	—
			A riportare . . .	60.000.000.000	60.000.000.000	—	—	60.000.000.000	—

(*a*) Comprese L. 6.400.000.000 assegnate con decreto ministeriale 3 gennaio 1972 e L. 1.228.007.873 assegnate con decreto ministeriale 13 marzo 1972.
(*b*) Al netto di L. 5.000.000.000 defalcate con decreto ministeriale 15 giugno 1972.
(*c*) Assegnate con decreto ministeriale 13 marzo 1972.
(*d*) Comprese L. 575.000.000 assegnate con decreto ministeriale 3 gennaio 1972.
(*e*) Comprese L. 8.500.000.000 assegnate con decreto ministeriale 28 marzo 1972.

DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROSPETTO *A*

le dei lavoratori (Gestione principale) **Parte I - *ENTRATA***

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1972	
Al 1° luglio 1971 Colonne s e t el conto consuntivo 1970-1971	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = m + n + o	Aumenti o diminuzioni l — p		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l = p ± q	m = r — f	n = s — g	o = t — h	p = r + s + t — i	q = p — l	r = f + m	s = g + n	t = h + o
—	—	—	—	—	—	14.628.007.873	—	—
15.000.000.000	15.000.000.000	—	—	15.000.000.000	—	40.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	190.000.000	—	—
575.000.000	575.000.000	—	—	575.000.000	—	1.725.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	17.000.000.000	—	850.000.000
184.609.985	—	—	184.609.985	184.609.985	—	—	—	724.104.210
1.198.325.510	1.198.325.510	—	—	1.198.325.510	—	2.243.561.398	—	1.318.850.167
16.957.935.495	16.773.325.510	—	184.609.985	16.957.935.495	—	61.158.561.398	—	10.542.954.377
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	60.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	60.000.000.000	—	—

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1971-72					
Numero			DENOMINAZIONE	Somme					Maggiori o minori entrate $c - i$
				Previste	Accertate				
					Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale $= b + g + h$	
del 1970-71	del 1971-72	del 1972-73			Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e $= i \pm k$	f $= r - m$	g $= s - n$	h $= l - o$	i $= r + s + l - p$	k $= i - e$
			Riporto . . .	60.000.000.000	60.000.000.000	—	—	60.000.000.000	—
9	9	1041	Contributi ed erogazioni effettuati da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi ed amministrazioni vari (art. 62, lettera *c*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	3.000.000	—	—	—	—	— 3.000.000
10	10	1061	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private, da destinare agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi (art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482)	3.750.000	2.990.547	—	—	2.990.547	— 759.453
11	11	5232	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali ed ai corsi per giovani lavoratori (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	(*a*) 7.000.000.000	8.392.644.796	—	—	8.392.644.796	+1.392.644.796
12	12	5233	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali istituiti a norma delle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142, e 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858	1.500.000.000	1.317.253.931	—	—	1.317.253.931	+ 182.746.069
13	13	1031	Entrate per vendita di beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	14.625.000	23.377.400	—	—	23.377.400	+ 8.752.400
14	14	5231	Rimborso dalle Comunità Europee (Fondo sociale europeo) di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori . .	9.356.125.000	9.397.303.996	—	—	9.397.303.996	+ 41.178.996
			Totale delle entrate straordinarie . . .	77.877.500.000	79.133.570.670	—	—	79.133.570.670	+1.256.070.670
			Totale generale delle entrate . . .	146.335.507.873	138.146.814.431	—	10.358.344.392	148.505.158.823	+2.169.650.950

(*a*) Comprese L. 2.600.000.000 assegnate con decreto ministeriale 3 gennaio 1972 e L. 1.750.000.000 assegnate con decreto ministeriale 24 giugno 1972.

Roma, addì 28 maggio 1973

Segue: PROSPETTO *A*

Al 1° luglio 1971 Colonne s e t del conto consuntivo 1970-1971	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI — Riscossi — Versati	Rimasti da versare	Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni $l - p$	Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1972 — Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
l	m	n	o	p	q	r	s	t
$= p \pm q$	$= r - f$	$= s - g$	$= t - h$	$= r + s + t - i$	$= p - l$	$= f + m$	$= g + n$	$= h + o$
—	—	—	—	—	—	60,000,000,000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2,990,547	—	—
—	—	—	—	—	—	8,392,644,796	—	—
—	—	—	—	—	—	1,317,253,931	—	—
—	—	—	—	—	—	23,377,400	—	—
8,537,542,550	8,717,385,390	—	—	8,717,385,390	◆ 179,842,840	18,114,689,386	—	—
8,537,542,550	8,717,385,390	—	—	8,717,385,390	+ 179,842,840	87,850,956,060	—	—
25,495,478,045	25,490,710,900	—	184,609,985	25,675,320,885	◆ 179,842,840	163,637,525,331	—	10,542,954,377

Il Ministro: COPPO

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1971-1972

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professiona

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero				Somme			
					Accertate		
del 1970-71	del 1971-72	del 1972-73	DENOMINAZIONE	Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = n ± r	f = p − l	g = q − m	h = p + q − n
			PARTE II. — SPESE				
			TITOLO I. — *Spese ordinarie*				
1	1	5151	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	(*a*) 9.300.000.000	5.752.863.000	3.189.240.000	8.942.103.000
2	2	5121	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	(*b*) 15.000.000.000	6.038.247.336	8.886.762.830	14.925.010.166
3	3	5152	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (articolo 3, lettera *a*, della legge 4 maggio 1951, numero 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424) .	(*c*) 65.500.000.000	53.338.826.293	11.794.559.017	65.133.385.310
4	4	5153	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi di riqualificazione (art. 53 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche)	250.000.000	7.858.624	101.928.840	109.787.464
5	5	5154 5202	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) . . .	(*d*) 265.587.000	—	238.950.000	238.950.000
—	6	5128 5155	Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori (formazione e aggiornamento del personale insegnante — capi intermedi di azienda — sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato — conduzione impianti termici — minorati fisici — disadattati sociali — ecc.)	(*e*) 4.109.521.000	1.855.657.000	2.113.087.800	3.968.744.800
8	7	5122	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali	700.000.000	120.570.100	129.966.300	250.536.400
6	8	—	Quota parte del contributo annuo dello Stato previsto dall'art. 62, lettera *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (articolo 20, lettera *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . . . ,	(*f*) 4.360.000.000	—	4.360.000.000	4.360.000.000
7	9	—	Contributo annuo dello Stato da destinare alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (articoli 23, 24 e 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	(*g*) 1.150.000.000	—	1.150.000.000	1.150.000.000
—	10	1061 5157	Contributi in favore di enti od istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*, della legge 4 maggio 1951, n. 456)	(*h*) 15.120.479.000	734.000.000	12.770.897.117	13.504.897.117
9	11	5158 5203	Contributi a favore dell'I.N.A.P.L.I. - E.N.A.L.C. - I.N.I.A.S.A. - di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	(*i*) 25.506.100.000	14.740.530.000	10.749.747.500	25.490.277.500
			A riportare . . .	141.261.687.000	82.588.552.353	55.485.139.404	138.073.691.757

(*a*) Al netto di L. 500.000.000 defalcato con decreto ministeriale 13 marzo 1972 e comprese L. 1.100.000.000 assegnate con decreto ministeriale
(*b*) Comprese L. 5.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 13 marzo 1972 ed al netto di L. 5.000.000.000 defalcate con decreto ministeriale
(*c*) Comprese L. 10.400.000.000 assegnate con decreto ministeriale 3 gennaio 1972 ed al netto di L. 900.000.000, L. 800.000.000 e L. 700.000.000
(*d*) Assegnate con decreto ministeriale 13 marzo 1972.
(*e*) Comprese L. 879.521.000 assegnate con decreto ministeriale 15 giugno 1972.
(*f*) Al netto di L. 2.500.000.000 defalcate con decreto ministeriale 13 marzo 1972.
(*g*) comprese L. 575.000.000 assegnate con decreto ministeriale 3 gennaio 1972.
(*h*) Comprese L. 2.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 28 marzo 1972 ed al netto di L. 879.521.000 defalcate con decreto ministeriale
(*i*) Comprese L. 6.100.000 assegnate con decreto ministeriale 13 marzo 1972 e L. 8.500.000.000 assegnate con decreto ministeriale 28 marzo 1972.

DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROSPETTO *B*

le dei lavoratori (Gestione principale) **Parte II - *SPESA***

1971-72	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese $s - h$	Al 1° luglio 1971 colonna q del conto consuntivo 1970-1971	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali $k - n$	Pagamenti complessiv. (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1972
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f + l$	q $= g + m$
— 357.897.000	2.915.952.691	2.536.367.000	379.585.691	2.915.952.691	—	8.289.230.000	3.568.825.691
— 74.989.834	8.599.884.905	7.080.492.941	1.519.391.964	8.599.884.905	—	13.118.740.277	10.406.154.794
— 366.614.690	11.386.623.594	7.980.824.241	3.401.789.353	11.382.613.594	— 4.010.000	61.319.650.534	15.196.348.370
— 140.212.536	—	—	—	—	—	7.858.624	101.928.840
— 26.637.000	—	—	—	—	—	—	238.950.000
— 140.776.200	—	—	—	—	—	1.855.657.000	2.113.087.800
— 449.463.600	5.883.000	5.883.000	—	5.883.000	—	126.453.100	129.966.300
—	—	—	—	—	—	—	4.360.000.000
—	625.000.000	—	625.000.000	625.000.000	—	—	1.775.000.000
— 1.615.531.883	—	—	—	—	—	734.000.000	12.770.397.117
— 15.822.500	56.831.000	56.831.000	—	56.831.000	—	14.797.361.000	10.749.747.500
— 3.187.995.243	23.590.175.190	17.660.398.182	5.925.767.008	23.586.165.190	— 4.010.000	100.248.950.535	61.410.906.412

24 giugno 1972.
15 giugno 1972.
defalcate, rispettivamente, con i decreti ministeriali 13 marzo 1972, 28 marzo 1972 e 24 giugno 1972.

15 giugno 1972.

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE	Somme			
				Previste	Accertate		
del 1970-71	del 1971-72	del 1972-73			Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q — n
			Riporto . . .	141.261.687.000	82.588.552.353	55.485.139.404	138.073.691.757
10	12	5159	Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264 .	50.000.000	—	—	—
11	13	1031	Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito . .	124.500.000	47.167.502	21.268.980	68.436.482
			Totale delle spese ordinarie . . .	141.436.187.000	82.635.719.855	55.506.408.384	138.142.128.239
			TITOLO II. — *Spese straordinarie*				
12	14	—	Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lettera *a*, della legge 29 aprile 1949, numero 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (articolo 20, lettera *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	(*a*) 3.400.000.000	—	3.400.000.000	3.400.000.000
13	15	5156 5204	Contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482 . . .	(*b*) 20.157.190	—	—	—
14	16	1091	Rimborso di somme affluite erroneamente al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »	50.000.000	16.406.021	—	16.406.021
15	17	5129	Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui all'art. 59 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142	25.250.000	2.037.237	—	2.037.237
16	18	5130	Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858	24.000.000	—	—	—
			Totale delle spese straordinarie . . .	3.519.407.190	18.443.258	3.400.000.000	3.418.443.258
			Totale generale delle spese . . .	144.955.594.190	82.654.163.113	58.906.408.384	141.560.571.497
17	19	6500	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	(*c*) 1.379.913.683	—	7.128.440.166	7.128.440.166
			Totale a pareggio . . .	146.335.507.873	82.654.163.113	66.034.848.550	148.689.011.663

(*a*) Al netto di L. 1.400.000.000 e L. 1.200.000.000 defalcate, rispettivamente, con i decreti ministeriali 3 gennaio 1972 e 28 marzo 1972.
(*b*) Comprese L. 16.407.190 assegnate con decreto ministeriale 13 marzo 1972.
(*c*) Comprese L. 29.913.683 assegnate con decreto ministeriale 13 marzo 1972 e L. 1.350.000.000 assegnate con decreto ministeriale 24 giugno 1972.
(1) Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio 1971-72 al 30 giugno 1972.

Roma, addì 28 maggio 1973

Segue: PROSPETTO *B*

1971-72	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese *e — h*	Al 1° luglio 1971 colonna *q* del conto consuntivo 1970-1971	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali *k — n*	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1972
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = , + *m*
— 3.187.995.243	23.590.175.190	17.660.398.182	5.925.767.008	23.586.165.190	— 4.010.000	100.248.950.535	61.410.906.412
— 50.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 56.063.518	8.909.181	3.153.495	5.755.686	8.909.181	—	50.320.997	27.024.666
— 3.294.058.761	23.599.084.371	17.663.551.677	5.931.522.694	23.595.074.371	— 4.010.000	100.299.271.532	61.437.931.078
—	4.840.000.000	4.340.000.000	500.000.000	4.840.000.000	—	4.340.000.000	3.900.000.000
— 20.157.190	—	—	—	—	—	—	—
— 33.593.979	—	—	—	—	—	16.406.021	—
— 23.212.763	—	—	—	—	—	2.037.237	—
— 24.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 100.963.932	4.840.000.000	4.340.000.000	500.000.000	4.840.000.000	—	4.358.443.258	3.900.000.000
— 3.395.022.693	28.439.084.371	22.003.551.677	6.431.522.694	28.435.074.371	— 4.010.000	104.657.714.790	65.337.931.078
+ 5.748.526.483	14.628.007.873	14.628.007.873	—	14.628.007.873	—	14.628.007.873	(1) 7.128.440.166
+ 2.353.503.790	43.067.092.244	36.631.559.550	6.431.522.694	43.063.082.244	— 4.010.000	119.285.722.663	72.466.371.244

Il Ministro: COPPO

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1971-1972

MINISTERO DEL LAVORO E
Appendice n. 1 al rendiconto generale del « Fondo
(Gestione speciale per la formazione

CAPITOLI – Numero del 1970-71	del 1971-72	del 1972-73	DENOMINAZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1971-72 – Somme – Previste	Accertate – Riscosse – Versate	Riscosse – Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale $= f + g + h$	Maggiori o minori entrate $e - i$
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e $= i \pm k$	f $= r - m$	g $= s - n$	h $= t - o$	i $= r + s + t - p$	k $= i - e$
			Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente	(*a*) 2.105.834.783	2.105.834.783	—	—	2.105.834.783	—
			PARTE I. — ENTRATE						
1	1	—	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	(*b*) 4.360.000.000	—	—	4.360.000.000	4.360.000.000	—
2	2	—	Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (articolo 20, lettera *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	(*c*) 3.400.000.000	—	—	3.400.000.000	3.460.000.000	—
3	3	1053	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico .	151.000.000	65.673.568	—	92.189.921	157.863.489	+ 6.863.489
4	4	1042	Contributi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20 lettera *d*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
5	5	1043	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera sia singoli che associati (art. 20, lettera *e*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
6	6	1062	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lettera *c*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	30.000.000	46.196.269	—	—	46.196.269	+ 16.196.269
7	7	5234	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti	(*d*) 1.850.000.000	2.051.002.093	—	—	2.051.002.093	+ 201.002.093
8	8	—	Entrate diverse	*per memoria*	50.126	—	—	50.126	+ 50.126
			Totale delle entrate . . .	9.791.000.000	2.162.922.056	—	7.852.189.921	10.015.111.977	+ 224.111.977
			Totale generale delle entrate . . .	11.896.834.783	4.268.756.839	—	7.852.189.921	12.120.946.760	+ 224.111.977

(*a*) Comprese L. 1.400.000.000 assegnate con decreto ministeriale 3 gennaio 1972 e L. 25.834.783 assegnate con decreto ministeriale 13 marzo 1972.
(*b*) Al netto della somma di L. 2.500.000.000 defalcata con decreto ministeriale 13 marzo 1972.
(*c*) Al netto della somma di L. 1.400.000.000 defalcata con decreto ministeriale 3 gennaio 1972 e della somma di L. 1.200.000.000 defalcata con
(*d*) Comprese L. 750.000.000 assegnate con decreto ministeriale 15 giugno 1972.

Roma, addì 28 maggio 1973

DELLA PREVIDENZA SOCIALE
per l'addestramento professionale dei lavoratori » professionale degli apprendisti)

PROSPETTO *C*

Parte I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1972	
Al 1° luglio 1971 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1970-1971	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni $l - p$	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l $= p \pm q$	m $= r - f$	n $= s - g$	o $= t - h$	p $= r + s + t - i$	q $= p - l$	r $= f + m$	s $= g + n$	t $= h + o$
—	—	—	—	—	—	2,105,834,783	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	4,360,000,000
4,840,000,000	4,340,000,000	—	500,000,000	4,840,000,000	—	4,340,000,000	—	3,900,000,000
132,512,460	132,512,460	—	—	132,512,460	—	198,186,028	—	92,189,921
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	46,196,269	—	—
—	—	—	—	—	—	2,051,002,093	—	—
—	—	—	—	—	—	50,126	—	—
4,972,512,460	4,472,512,460	—	500,000,000	4,972,512,460	—	6,635,434,516	—	8,352,189,921
4,972,512,460	4,472,512,460	—	500,000,000	4,972,512,460	—	8,741,269,299	—	8,352,189,921

decreto ministeriale 28 marzo 1972.

Il Ministro: COPPO

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1971-1972

MINISTERO DEL LAVORO E
Appendice n. 1 al rendiconto generale del « Fondo
(Gestione speciale per la formazione

Numero del 1970-71	Numero del 1971-72	Numero del 1972-73	CAPITOLI — Denominazione	Rapporti fra le colonne	Somme Previste	Accertate — Pagate	Accertate — Rimaste a pagare	Accertate — Totale colonne f + g
a	b	c	d		e = h ± i	f = n — l	g = q — m	h = p + q — n
			PARTE II. — SPESE					
1	1	5171	Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti		(a) 5.020.000.000	5.006.394.680	—	5.006.394.680
2	2	5123	Sovvenzioni di centri di orientamento professionale		1.300.000.000	382.220.500	—	382.220.500
3	3	5172	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti		500.000.000	329.594.722	621.000	330.215.722
4	4	5124	Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)		(b) 4.500.000.000	19.833.000	4.454.791.835	4.474.624.835
5	5	1061	Contribuzioni straordinarie a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25		*per memoria*	—	—	—
6	6	—	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » .		1.000.000	698.042	—	698.042
			Totale generale delle spese .		11.321.000.000	5.738.740.944	4.455.412.835	10.194.153.779
7	7	6500	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi		575.834.783	—	4.465.097.521	4.465.097.521
			Totale a pareggio . . .		11.896.834.783	5.738.740.944	8.920.510.356	14.659.251.300

(*a*) Al netto di L. 2.500.000.000 defalcate con decreto ministeriale 13 marzo 1972.
(*b*) Al netto di L. 1.200.000.000 defalcate con decreto ministeriale 28 marzo 1972 e comprese L. 200.000.000 assegnate con decreto ministeriale
(1) Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio 1971-72 al 30 giugno 1972.

Roma, addì 28 maggio 1973

DELLA PREVIDENZA SOCIALE
per l'addestramento professionale dei lavoratori »
professionale degli apprendisti)

PROSPETTO *D*

Parte II - *SPESA*

1971-72	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese $e - h$	Al 1° luglio 1971 Colonna q del conto consuntivo 1970-1971	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali $k - n$	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1972
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f + l$	q $= g + m$
— 13.605.320	—	—	—	—	—	5.006.394.680	—
— 917.779.500	—	—	—	—	—	382.220.500	—
— 169.784.278	341.676.500	341.679.000	—	341.679.000	+ 2.500	671.273.722	621.000
— 25.375.165	2.538.307.040	—	—	—	— 2.538.307.040	19.833.000	4.454.791.835
—	—	—	—	—	—	—	—
— 301.958	—	—	—	—	—	698.042	—
— 1.126.846.221	2.879.983.540	341.679.000	—	341.679.000	— 2.538.304.540	6.080.419.944	4.455.412.835
+ 3.889.262.738	2.105.834.783	2.105.834.783	—	2.105.834.783	—	2.105.834.783	(1) 4.465.097.521
+ 2.762.416.517	4.985.818.323	2.447.513.783	—	2.447.513.783	— 2.538.304.540	8.186.254.727	8.920.510.356

15 giugno 1972.

Il Ministro: COPPO

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1971-1972

MINISTERO DEL LAVORO E
Appendice n. 2 al rendiconto generale del « Fondo
(Gestione speciale per l'orientamento e la formazione
(Legge 6 agosto 1966, n. 625, successive

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1971-72					
Numero			DENOMINAZIONE	Somme					Maggiori o minori entrate e — i
				Previste	Accertate				
					Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
del 1970-71	del 1971-72	del 1972-73			Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = i ± k	f = r − m	g = s − n	h = t − o	i = r+s+t−p	k = i − e
			Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente	(a) 756.542.875	756.542.875	—	—	756.542.875	—
			PARTE I. — ENTRATE						
1	1	—	Contributo annuo a carico dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinato all'orientamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	(b) 1.150.000.000	—	—	1.150.000.000	1.150.000.000	—
2	2	1054	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	22.500.000	9.849.950	—	9.085.488	18.935.438	— 3.564.562
3	3	5235	Recuperi sui finanziamenti ai corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	120.000.000	52.529.648	—	—	52.529.648	— 67.470.352
4	4	—	Entrate eventuali diverse	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale delle entrate	1.292.500.000	62.379.598	—	1.159.085.488	1.221.465.086	— 71.034.914
			Totale generale delle entrate	2.049.042.875	818.922.473	—	1.159.085.488	1.978.007.961	— 71.034.914

(*a*) Comprese L. 103.542.875 assegnate con decreto ministeriale **13 marzo 1972.**
(*b*) Comprese L. 575.000.000 assegnate con decreto ministeriale **3 gennaio 1972.**

Roma, addì 28 maggio 1973

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

per l'addestramento professionale dei lavoratori »
professionale dei mutilati ed invalidi civili)
integrazioni e legge 30 marzo 1971, n. 118)

PROSPETTO *E*

Parte I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1972	
Al 1° luglio 1971 colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1970-1971	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni $l - p$		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l $= p \pm q$	m $= r - f$	n $= s - g$	o $= t - h$	p $= r + s + t - i$	q $= p - l$	r $= f + m$	s $= g + n$	t $= h + o$
—	—	—	—	—	—	756.542.875	—	—
625.000.000	—	—	625.000.000	625.000.000	—	—	—	1.775.000.000
11.355.128	11.355.128	—	—	11.355.128	—	21.205.078	—	9.085.488
—	—	—	—	—	—	52.529.648	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
636.355.128	11.355.128	—	625.000.000	636.355.128	—	73.734.726	—	1.784.085.488
636.355.128	11.355.128	—	625.000.000	636.355.128	—	830.277.601	—	1.784.085.488

Il Ministro: COPPO

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1971-1972

MINISTERO DEL LAVORO E
Appendice n. 2 al rendiconto generale del « Fondo
(Gestione speciale per l'orientamento e la formazione
(Legge 6 agosto 1966, n. 625, successive

Numero del 1970-71	Numero del 1971-72	Numero del 1972-73	CAPITOLI - Denominazione	Rapporti fra le colonne	Somme Previste	Accertate - Pagate	Accertate - Rimaste da pagare	Accertate - Totale colonne f + g
a	b	c	d		e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q — n
			PARTE II. — SPESE					
1	1	5181 5205	Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi destinato all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi dei corsi (art. 24)		(a) 1.350.000.000	—	511.591.000	511.591.000
2	2	5182 5205	Spese per l'istituzione di centri speciali di rieducazione ed appositi centri sperimentali per mutilati ed invalidi civili (art. 31)		300.000.000	—	—	—
3	3	5183 5205	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche (art. 31)		(b) 295.000.000	—	—	—
4	4	5184 5205	Spese comunque connesse all'orientamento e formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili		*per memoria*	—	—	—
5	5	—	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili » . .		500.000	—	—	—
			Totale delle spese . . .		1.945.500.000	—	511.591.000	511.591.000
6	6	6500	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi		(c) 103.542.875	—	1.466.416.961	1.466.416.961
			Totale a pareggio . . .		2.049.042.875	—	1.978.007.961	1.978.007.961

(a) Comprese L. 450.000.000 assegnate con decreto ministeriale 3 gennaio 1972.
(b) Comprese L. 125.000.000 assegnate con decreto ministeriale 3 gennaio 1972.
(c) Assegnate con decreto ministeriale 13 marzo 1972.
(1) Avanzo finanziario di amministrazione al 30 giugno 1972.

Roma, addì 28 maggio 1973

(10447)

DELLA PREVIDENZA SOCIALE
per l'addestramento professionale dei lavoratori »
professionale dei mutilati ed invalidi civili)
integrazioni e legge 30 marzo 1971, n. 118)

PROSPETTO *F*

Parte II - *SPESA*

1971-72	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese $e - h$	Al 1° luglio 1971 Colonna q del conto consuntivo 1970-1971	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali $k - n$	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1972
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f + l$	q $= g + m$
— 838.409.000	21.168.000	21.168.000	—	21.168.000	—	21.168.000	511.591.000
— 300.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 295.000.000	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 500.000	—	—	—	—	—	—	—
— 1.433.909.000	21.168.000	21.168.000	—	21.168.000	—	21.168.000	511.591.000
+ 1.362.874.086	756.542.875	756.542.875	—	756.542.875	—	756.542.875	(1) 1.466.416.961
— 71.034.914	777.710.875	777.710.875	—	777.710.875	—	777.710.875	1.978.007.961

Il Ministro: COPPO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA

Variante al Piano regolatore generale nel comune di Foggia

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Puglia n. 39073, in data 27 gennaio 1972, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Foggia relativa ad insediamento scolastico nel capoluogo (istituto tecnico femminile « Montessori »).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(10605)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Celano

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1973, n. 1569, registrato alla Corte dei conti al registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 195, è stato approvato l'atto n. 93775 di rep. del 15 dicembre 1972, col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Soc. a r. l. « Avia - Fucino », con sede in Avezzano, via Monte S. Michele, n. 2, della zona demaniale facente parte del tratturo « Celano-Foggia » in agro di Celano estesa mq. 217.240 riportata in catasto alla partita n. 1842 intestata al demanio pubblico dello Stato (ramo tratturi) alla particella n. 463 del foglio di mappa n. 34, alla particella n. 90 del foglio di mappa n. 35 ed alla particella n. 422 del foglio di mappa n. 36 del comune di Celano e nella planimetria tratturale con la lettera « A ».

(10603)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

Corso dei cambi del 20 agosto 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	571,54	571,54	572,50	571,54	572 —	571,50	571,75	571,54	571,54	571,54
Dollaro canadese .	569 —	569 —	570 —	569 —	569,50	569 —	569,40	569 —	569 —	569 —
Franco svizzero .	191 —	191 —	189,50	191 —	190,60	191 —	190,23	191 —	191 —	191 —
Corona danese .	99,08	99,08	99 —	99,08	98,90	99,05	99,10	99,08	99,08	99,08
Corona norvegese . .	102,70	102,70	102 —	102,70	102,70	102,70	103,0250	102,70	102,70	102,70
Corona svedese .	137,20	137,20	137,50	137,20	137 —	137,20	137,20	137,20	137,20	137,20
Fiorino olandese .	212,90	212,90	213 —	212,90	212 —	212,90	212,65	212,90	210,90	212,90
Franco belga .	15,255	15,255	15,25	15,255	15,23	15,25	15,25	15,255	15,25	15,25
Franco francese	133,50	133,50	133 —	133,50	133,20	133,50	133,20	133,50	133,50	133,50
Lira sterlina .	1411,90	1411,90	1412 —	1411,90	1411 —	1411,90	1412,25	1411,90	1411,90	1411,90
Marco germanico .	233,95	233,95	232,50	233,95	233 —	233,95	233,47	233,95	233,95	233,95
Scellino austriaco . .	31,78	31,78	31,80	31,78	31,65	31,75	31,70	31,78	31,78	31,78
Escudo portoghese . .	24,49	24,49	24,50	24,49	24,40	24,46	24,50	24,49	24,49	24,49
Peseta spagnola	10,05	10,05	10,10	10,05	10,05	10,08	10,0450	10,05	10,05	10,05
Yen giapponese . .	2,151	2,151	2,16	2,151	2,16	2,15	2,16	2,151	2,15	2,15

Media dei titoli del 20 agosto 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	106,725
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,725
» 5 % (Ricostruzione)	94,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,20
» 5 % (Città di Trieste) . . .	96,175
» 5 % (Beni esteri) .	92,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,225
» 5,50 % » » 1968-83	94,05
» 5,50 % » » 1969-84	95,075
» 6 % » » 1970-85	97,275
» 6 % » » 1971-86	97,925
» 6 % » » 1972-87	97,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,075
» » » 5 % 1977 . .	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) . .	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	100,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	101 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 agosto 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	571,645
Dollaro canadese	569,20
Franco svizzero	190,615
Corona danese	99,09
Corona norvegese	102,862
Corona svedese	137,25
Fiorino olandese	212,775
Franco belga	15,252
Franco francese	133,35
Lira sterlina	1412,075
Marco germanico	233,71
Scellino austriaco	31,74
Escudo portoghese	24,497
Peseta spagnola	10,047
Yen giapponese	2,155

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi del 10 agosto 1973, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 16 agosto 1973, il valore del Fiorino olandese deve intendersi *219,59* anziché « 219,595 ».

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u. c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u. c. = lit. italiane 625) — applicabili dall'11 luglio 1970 al 13 luglio 1970, a norma dei Regolamenti CEE nn. 311/69, 1353/69, 1368/69, 1201/70, 1270/70 e 1362/70, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d) del Regolamento CEE n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:	
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6% . . .	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- le altre destinazioni	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona A (7)	2,00
	- le altre destinazioni	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . .	22,00
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:	
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% . .	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	64,53
	III. superiore a 45%	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:	
	A. senza aggiunta di zuccheri:	
	II. Latte e crema di latte, in polvere:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5%	22,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	22,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	40,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	41,70
	4. superiore a 29%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	1. inferiore o uguale a 1,5%:	
	(aa) denaturati (1)	13,75
	(bb) altri	22,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	22,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	40,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29% . . .	41,70
	4. superiore a 29%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% .	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:	
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% .	11,00
	2. altri	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:	
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 21%	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% .	54,50
	2. superiore a 45%	62,50
	B. con aggiunta di zuccheri:	
	I. Latte e crema di latte, in polvere:	
	ex b) altri, escluso il siero di latte:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% o inferiore o uguale a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% .	0.4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:	
	(11) aventi tenore in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,2200 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,2200 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% .	0,4000 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	cc) superiore a 27%:	
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:	
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:	
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	ex. 1. inferiore o uguale a 45%:	
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39%	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45%	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):	
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5):	
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (7)	75,00
	- le altre destinazioni	100,00
	(II) uguale o superiore a 82%	
	(a) oggetto di misure d'intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 804/68	
	per le esportazioni verso:	
	- la Romania	140,00 (6)
	- la zona E (7)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(b) altri	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (7)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.03 (seguito)	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:	
	(I) superiore a 84% ed inferiore o uguale a 98%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona E (7)	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00
	- le altre destinazioni	133,00
	(II) superiore a 98% ed inferiore o uguale a 99,5%	162,00
	(III) superiore a 99,5%	174,00
04.04	Formaggi e latticini:	
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
	II. altri	
	per le esportazioni verso:	
	- le zone D e F (7)	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00
	- le altre destinazioni	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00
	D. Formaggi fusi:	
	II. altri, aventi tenore, in peso di materie grasse:	
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex 1. inferiore o uguale a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20%	10,00
	(22) uguale o superiore a 20%	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 20%	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%	27,00
	(33) uguale o superiore a 40%	43,00
	ex 2. superiore a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:	
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(11) inferiore a 55%	43,00
	(22) uguale o superiore a 55%	54,00
	b) superiore a 36%	54,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	E. altri:	
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	ex a) inferiore o uguale a 47%:	
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- le altre destinazioni	50,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:	
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50%	63,25
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:	
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	31,22
	- la zona E (7)	40,36
	- la zona F (7)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona F (7)	25,56
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,50
	- le altre destinazioni	45,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona D (7)	31,22
	- la zona E (7)	40,36
	- la zona F (7)	27,56
	- la Svizzera	7,50
	- l'Australia	41,00
	- il Giappone	59,00
	- Portorico	40,00
	- il Canada	43,00
	- le altre destinazioni	45,00
	II. non nominati:	
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	40,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 73,95.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 73,95.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Questa restituzione è valida fino al 20 luglio 1970 ed è accordata solo se è prodotta la prova che il burro sia stato importato definitivamente in Romania.

(7) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona B: Messico, paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(10263)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione all'arruolamento di milleduecento allievi nel Corpo degli agenti di custodia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il bando di arruolamento per milleduecento allievi nel Corpo degli agenti di custodia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 settembre 1972;

Visto l'art. 4 del citato bando dal quale risulta che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 30 aprile 1973 per il secondo gruppo e che il 30 settembre 1973 scadrà per il terzo gruppo;

Ritenuto opportuno conseguire la massima partecipazione di aspiranti al detto arruolamento;

Dispone:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione all'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 settembre 1972 e riaperto per il secondo gruppo fino al 30 settembre 1973 e per il terzo gruppo è prorogato fino al 30 novembre 1973.

Art. 2.

Resta ferma ogni altra disposizione del citato bando di arruolamento.

Roma, addì 27 luglio 1973

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

(10636)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Modena.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Modena;

Visto il decreto ministeriale in data 28 giugno 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Modena, nell'ordine appresso indicato:

1. Caporusso dott. Domenico . . . punti 92,21 su 132
2. Aiello dott. Salvatore. . . . . » 88,79 »
3. Righi dott. Giovanni . . . . » 87,20 »
4. Pianesi dott. Ermanno . . . . » 86,57 »
5. Schlitzer dott. Pasquale . . . » 84,96 »
6. Rabacchino dott. Ferdinando . . » 81,86 »
7. Polledri dott. Giuseppe, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 77,21 »
8. Lugli dott. Giuseppe . . . . » 77,21 »
9. Polledri dott. Angelo . . . . » 76,53 »
10. Rava dott. Beniamino . . . . » 75,17 »
11. Gini dott. Michele . . . . . » 74,01 »
12. Bortolan dott. Mariano . . . . » 73,28 »
13. Manzini dott. Dario . . . . » 64,16 »
14. Orlando Zon dott. Italo . . . » 58,43 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

(10630)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 5 aprile 1972, 1° luglio 1972, 15 novembre 1972 e 23 marzo 1973, che predispongono gli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1972, del 4 agosto 1972, del 22 novembre 1972 e del 28 giugno 1973;

Vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione IV - n. 277 del 27 marzo 1973, con la quale viene accolto il ricorso proposto dal dott. Vito De Pascalis al fine di ottenere l'inclusione negli elenchi abilitanti ex precitato art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 130/69 come primario ospedaliero di ruolo;

Ritenuto, pertanto, di dover ottemperare alla su indicata decisione;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 5 aprile 1972, 1° luglio 1972, 15 novembre 1972 e 22 marzo 1973, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
871. De Pascali Vito .	Castropignano - 28 novemb, 1925				sì			

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia e fisioterapia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1973

Il Ministro: GUI

(10626)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1971-1972

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-1972;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1971-1972, nominata con decreto ministeriale 13 marzo 1973 e modificata con decreto ministeriale 11 aprile 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1971-1972, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Fazio Marcello, nato a Roma il 18 marzo 1936 . punti 100 su 100
2. Passetti Giuseppe, nato a Livorno il 4 maggio 1939 » 92 »
3. Veneziano Luigi, nato a Roma il 21 luglio 1938 . . » 92 »
4. De Santolo Gian Piero, nato a Spineto Scrivia il 19 ottobre 1934 . » 85 »
5. Angelini Giovanni, nato a Gioia del Colle il 24 marzo 1941 . . . » 84 »
6. Sagramoso Sacchetti Zeno, nato a Verona l'11 gennaio 1939 » 82 »
7. De Panfilis Giuseppe, nato a Sulmona il 6 aprile 1942 » 80 »
8. Montagnaro Vincenzo, nato a Castellammare di Stabia il 28 ottobre 1934 . » 80 »
9. Argentieri Raffaele, nato a Roma il 31 gennaio 1939 » 76 »
10. Catalano Giovanni Antonio, nato a Tunisi il 15 marzo 1932 . » 76 »
11. Penati Silvestro, nato a Trezzano Rosa il 31 ottobre 1931 » 76 »
12. Bonifazi Ernesto, nato a Bari il 20 febbraio 1941 » 75 »
13. Bassetti Francesco, nato a Milano il 17 febbraio 1938 . » 74 »
14. Cebrelli Giovanni, nato a Torino il 21 luglio 1939 » 74 »
15. Franchi Alberto, nato a Bastia Umbra il 20 agosto 1941 . » 72 »
16. Cariello Vincenzo, nato a Livorno il 7 settembre 1938 » 70 »
17. Cenci Franco, nato a Foligno il 19 febbraio 1939 . » 70 »
18. Errico Giovanni, nato a Benevento il 22 aprile 1930 . » 70 »
19. Esposito Claudio, nato a Nocera Inferiore il 13 ottobre 1939 . » 70 »
20. Farro Domenico Donato, nato a Torre Annunziata il 22 ottobre 1936 . punti 70 su 100
21. Mengozzi Ernani, nato a Meldola il 31 ottobre 1933 » 70 »
22. Orsucci Omero, nato a Lucca Capannori il 28 gennaio 1935 . » 70 »
23. Pippione Mario, nato a Asti il 16 maggio 1939 . » 70 »
24. Sartoris Sergio, nato a Torino il 17 gennaio 1939 » 70 »
25. Semente Antonio, nato a Formia il 18 ottobre 1939 . » 70 »

Roma, addì 30 luglio 1973

Il Ministro: Gui

(10627)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1973, n. 32.

Determinazione del contributo annuo ordinario della Regione al CRURES, istituito con legge regionale 8 marzo 1972, numero 2.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 30 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il contributo ordinario annuo della Regione al CRURES, in base allo Statuto annesso alla legge 8 marzo 1972, n. 2, previsto dall'art. 5 della stessa legge in lire 30.000.000 per l'anno 1972, è determinato dal 1973 in lire 120.000.000.

All'onere relativo si farà fronte per l'anno 1973 con imputazione al cap. 45 del bilancio per l'esercizio 1973 e, per gli esercizi futuri, con imputazione sul corrispondente capitolo di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 30 luglio 1973

CONTI

(10545)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.